CAMERA DEI DEPUTATI N. 4083-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 5 luglio 1989 (Stampato n. 1822)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(CIRINO POMICINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 luglio 1989

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi

(Relatori: **Raffaele MASTRANTUONO**, *per la II Commissione;* **Orazio SAPIENZA**, *per la XI Commissione)*

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato) il 13 luglio 1989. In pari data l'Assemblea ha autorizzato i relatori a riferire oralmente in Aula.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

TESTO
DELLE COMMISSIONI RIUNITE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi.

ART. 1.

1. *Identico.*

ALLEGATO

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1989, N. 232

—

All'articolo 2, al comma 1, nel capoverso, la parola: « trentacinque » *è sostituita dalla seguente*: « quaranta ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 ».

All'articolo 8, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , previa audizione dell'interessato ».

ALLEGATO

TESTO DELLE COMMISSIONI RIUNITE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1989, N. 232

—

Identico.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

Decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 139 del 16 giugno 1989.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento dei ruoli organici del personale della magistratura, del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, nonché di assicurare la copertura dei posti del contingente degli autisti compreso nel ruolo del personale dell'ex carriera ausiliaria del medesimo Ministero;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato di cinquecentocinquanta unità. La tabella *B* annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati a norma dell'articolo 1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si provvederà all'aumento delle piante organiche

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trentacinque, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. ».

ARTICOLO 3.

1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento ai profili professionali del conducente di automezzi speciali - quarta qualifica funzionale e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica funzionale, rispettivamente di ottocento e seicento unità.

2. Alla copertura degli ottocento posti del profilo professionale di conducente di automezzi speciali previsti in aumento dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35.

3. Alla copertura dei seicento posti del profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera previsti in aumento dal comma 1, dedotta l'aliquota dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette nella misura del 40 per cento, si provvede, per il 20 per cento dei posti residui, mediante i processi di mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, attingendo prioritariamente al personale delle corrispondenti qualifiche che risulti in esubero presso l'ente Ferrovie dello Stato, e, per il residuo 80 per cento, mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatorie relative a concorsi già espletati per lo stesso profilo professionale. Per i posti eventualmente non coperti, si applica l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 2.

1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti ».

ARTICOLO 3.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

ARTICOLO 5.

1. Le assunzioni di cui all'articolo 4 possono riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo; nelle assunzioni è data precedenza agli ex appartenenti alle Forze di polizia o alle Forze armate, nonché agli appartenenti all'ente Ferrovie dello Stato resi disponibili per effetto della vigente normativa in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 6.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 4 – ad eccezione di quello reso disponibile per effetto della vigente normativa in materia di mobilità, di cui all'articolo 5 – compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale, nonché, per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

2. Il personale straordinario di cui al comma 1 ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 4.

1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

ARTICOLO 5.

Identico.

ARTICOLO 6.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

ARTICOLO 7.

1. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 4, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria.

ARTICOLO 8.

1. Qualora il personale straordinario assunto ai sensi del presente decreto abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, il contratto è risolto di diritto con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia. Tale provvedimento è notificato all'interessato.

ARTICOLO 9.

1. L'onere derivante dalla completa applicazione del presente decreto è valutato in lire 60.295.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1992. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 11.600.000.000, lire 34.747.000.000 e lire 58.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini di reclutamenti straordinari ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 7.

Identico.

ARTICOLO 8.

1. Qualora il personale straordinario assunto ai sensi del presente decreto abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, il contratto è risolto di diritto con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, previa audizione dell'interessato. Tale provvedimento è notificato all'interessato.

ARTICOLO 9.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA – VASSALLI – FANFANI – AMATO – CIRINO POMICINO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

TABELLA B

(segue: testo del decreto-legge)

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	106
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	531
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.374
Uditori giudiziari	350
	8.365 (*)

(*) La dotazione organica complessiva comprende anche n. 105 unità e n. 26 unità disponibili, rispettivamente nell'anno 1990 e nell'anno 1991, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Identica.